



MARGHERITA PAGNOTTA

Interesse ad agire e soccombenza virtuale.

Ai fini dell'accertamento della soccombenza virtuale deve farsi riferimento all'esistenza di un interesse ad agire al tempo in cui è stata proposta l'azione, risultando irrilevante il fatto che la stessa sia stata successivamente dichiarata estinta. È quanto stabilito dalla sesta sezione civile della Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 1098/2021, depositata il 21 gennaio.

La questione origina dalla dichiarazione di inammissibilità da parte del Tribunale di un'opposizione agli atti esecutivi svolta da una società, dal momento che la procedura esecutiva veniva dichiarata estinta in quanto non risultava essere stata correttamente avviata per mancata iscrizione al ruolo, come previsto dall'art. 159 ter disp. att. c.p.c. In particolare, la società proponeva opposizione agli atti esecutivi eccependo che il pignoramento dei titoli di credito dovesse effettuarsi nelle forme di cui all'art. 1997 c.c. anziché del pignoramento presso terzi e, successivamente alla dichiarazione di estinzione della procedura esecutiva, decideva di instaurare ugualmente il giudizio di merito per chiedere la condanna del creditore al pagamento delle spese processuali, secondo il principio della soccombenza virtuale.

Il Tribunale rigettava tale domanda affermando che l'opposizione proposta dalla società doveva dichiararsi inammissibile in quanto la stessa non aveva interesse ad agire, atteso che ogni eventuale epilogo del procedimento non avrebbe comportato alcuna conseguenza dannosa nei suoi confronti.

Avverso tale sentenza, quindi, la società proponeva ricorso per Cassazione, lamentando di essere stata ritenuta carente di interesse di agire nel proporre l'opposizione agli atti esecutivi.

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, ritenendo che la sussistenza o meno della soccombenza virtuale vada rilevata con riferimento alla fondatezza delle prospettazioni iniziali delle parti, a prescindere dal fatto sopravvenuto che ha determinato la cessazione della materia del contendere.

Ai fini dell'accertamento della soccombenza virtuale deve, cioè, farsi riferimento all'esistenza di un interesse ad agire al tempo in cui è stata proposta l'opposizione, risultando irrilevante il fatto che la stessa sia stata successivamente dichiarata estinta. Ritiene, infatti, la Corte che il debitore esecutato debba sempre considerarsi interessato ex art. 100 c.p.c. a contestare la regolarità formale di un pignoramento presso terzi, sia nel caso in cui i terzi pignorati abbiano reso dichiarazione negativa sia, come nel caso di specie, quando il mezzo di espropriazione non è quello previsto dalla legge per il tipo di bene aggredito. Non può, inoltre, in nessun caso rilevare ai fini della liquidazione delle spese processuali, per le quali la società ha introdotto il giudizio di merito nonostante l'estinzione della procedura esecutiva, la circostanza che, una volta proposta l'opposizione, il creditore non abbia iscritto a ruolo il pignoramento in quanto tale liquidazione deve farsi, per l'appunto, sulla base del principio della cosiddetta soccombenza virtuale.

La soccombenza virtuale potrà individuarsi, dunque, solo tenendo in considerazione la fondatezza delle prospettazioni iniziali delle parti, a prescindere dal fatto sopravvenuto che ha determinato la cessazione della materia del contendere.

Giova sottolineare che l'interesse ad agire, così come richiamato dalla Corte ai fini dell'identificazione del soccombente virtuale, è disciplinato dall'art. 100 c.p.c., secondo cui "per proporre una domanda o per contraddire alla stessa è necessario avervi interesse". L'interesse ad agire è, quindi, una condizione dell'azione e deve intendersi quale interesse al conseguimento di un'utilità o di un vantaggio non ottenibile senza l'intervento del giudice. Inoltre, l'interesse deve essere attuale, nel senso che deve sussistere dal momento in cui si propone la domanda fino al termine del giudizio (ciò significa che ove, nel corso del giudizio, sopravvengano fatti che determinano il venir meno dell'interesse potrà essere dichiarata la cessazione della materia del contendere) e concreto, cioè effettivo, ovvero deve essere valutato con riferimento ad un pregiudizio concretamente verificatosi ai danni del soggetto che esercita l'azione. In altri termini, chi intende agire in giudizio deve avere un interesse ad ottenere un risultato utile, giuridicamente apprezzabile, non conseguibile senza l'intervento del giudice e che prescinde da qualsiasi indagine di merito sulla fondatezza della pretesa azionata (così Cass. civ. sez. III, 20 gennaio 1998, n. 486).



Judicium

IL PROCESSO CIVILE IN ITALIA E IN EUROPA


Pacini
Giuridica

Dunque, secondo la Corte, ai fini dell'accertamento della soccombenza virtuale per la liquidazione delle spese processuali domandate in seguito all'estinzione del giudizio deve farsi riferimento all'esistenza di un interesse ad agire al tempo in cui è stata proposta l'opposizione, risultando irrilevante il fatto che la stessa sia stata successivamente dichiarata estinta.